



UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990
“PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
DEI REPERTI LIGNEI E DELLA PIROGA DI LONGOLA”

Tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA, Italia) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

il **Centro Museale "Musei delle Scienze Agrarie" - MUSA** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede presso la Reggia di Portici in via Università n. 100, Portici (NA), C.F. e P. IVA n. 00876220633, nella persona del Direttore, Prof. Stefano Mazzoleni, domiciliato per la carica presso la sede del centro museale (nel seguito per brevità anche “MUSA”)

e

il **Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede presso la Reggia di Portici in via Università 100, 80055 – Portici (NA), C.F. e P. IVA. n. 00876220633, nella persona del Direttore, Prof. Danilo Ercolini, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento (nel seguito per brevità anche “DIA”).

Di seguito congiuntamente denominate “le parti”

Visti

- il D. Lgs. n. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e specificamente:
 - a) l’art 118, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l’art. 119, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - c) l’art. 48, secondo cui è soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie

indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b);

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- in data 11.6.2015 è stato stipulato, un "Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano, Stabia per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica finalizzata alla valorizzazione, fruizione, divulgazione del sito di Pompei";
- per l'effetto veniva stipulata, in data 14.11.2016, una convenzione fra l'allora Soprintendenza di Pompei il DIA ed il MUSA dell'Università di Napoli Federico II avente ad oggetto la *"messa in atto di forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione"*;
- nello specifico, tale accordo riguardava anche la possibilità di *"accogliere presso i suoi (del MUSA) spazi, anche previo opportuno adeguamento strutturale, materiale proveniente dalla soprintendenza di Pompei allo scopo di studiare il suddetto materiale, di recuperarlo e conservarlo, di esporlo al pubblico con finalità museali e formative, anche nell'ipotesi di istituire, nel caso in cui spazi adeguati si fossero resi disponibili, una scuola o un gruppo di lavoro dedicato allo studio e al restauro di reperti archeologici campani"*;
- tra questi beni figurava la piroga monossile di Poggiomarino, che veniva affidata per il suo recupero dalla già Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (ora Parco Archeologico di Pompei) al centro MUSA dell'Università Federico II, mediante convenzione prot. n. 147 del 3.1.2013, oggi scaduta;

- la finalità dell'accordo del 2016 era anche quella di creare un "Policlinico dei beni culturali di Portici" dal titolo i-BAC (Istituto per la bioarcheologia campana), che avrebbe dovuto occuparsi in maniera sinergica anche della diagnostica, conservazione e restauro del legno carbonizzato e bagnato, ma sempre e comunque all'interno di un più ampio e vasto progetto, in cui il restauro era solo parte di una collaborazione scientifica, didattica e di valorizzazione di ben più ampio respiro che prevedeva prima studio, catalogazione e valorizzazione dei resti organici, studio dei reperti, realizzazione di percorsi espositivi dei materiali in spazi adeguati, realizzazione di collezioni di confronto, realizzazione di eventi culturali finalizzati anche alla promozione turistica del territorio, progetti di ricerca e dottorato, ricerca di finanziamenti su temi di interesse comune;
- in data 12.7.2019 veniva inoltre stipulato un secondo Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Parco Archeologico di Pompei per lo sviluppo e mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di studio e ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche;
- in data 02-02-2022 le parti hanno stipulato una convenzione, qui da intendersi integralmente richiamata, finalizzata ad *"attuare forme integrate di cooperazione finalizzate alla realizzazione di un progetto di valorizzazione e fruizione consistente nel recupero dei reperti lignei provenienti dal sito di Longola, con particolare attenzione per il reperto eccezionale costituito da una piroga monossile attualmente conservata presso i locali dell'Università. Tale reperto si configurerà come il fulcro di una esposizione scientifica che avrà luogo presso i locali del MUSA (Musei delle Scienze Agrarie, Università degli Studi di Napoli Federico II). Tali locali, costituiti dalle Sale Stuccate del lato monte del piano nobile della Reggia di Portici, attualmente in corso di restauro, vedranno l'esposizione delle collezioni del Museo Entomologico Filippo Silvestri e del museo Botanico Orazio Comes, all'interno di un percorso integrato attraverso l'Appartamento Reale, unitamente all'Herculaneum Museum e a ai Musei Scientifici di Agraria. E' prevista, all'interno di questo percorso museografico multidisciplinare, la creazione di una sala dedicata specificamente all'archeobotanica, scienza di cui verranno esemplificati i vari topic, fra cui le tecniche archeologiche, quelle di restauro, di determinazione dell'anatomia del legno, storia dell'agricoltura e landscape archeology. In tale contesto l'esibizione di un reperto eccezionale come la piroga ed alcuni dei reperti lignei da Longola trova ragione d'essere e verrà a costituire il climax di una collezione essenzialmente scientifico-didattica, nell'ottica di garantire la più ampia conoscenza e fruizione di tali beni da parte della comunità"* (art. 2 della convenzione);
- la convenzione di qua è giunta a naturale scadenza e la piroga in questione, attualmente conservata

presso il MUSA in un locale attrezzato a tale scopo presso la Reggia di Portici in spazi localizzati nel complesso didattico del Dipartimento di Agraria, è in fase di restauro.

Considerato che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed*

Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ...

i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- tra i principali strumenti di valorizzazione vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;

- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

- è interesse comune delle parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche

iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- al fine di garantire la più ampia conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, le parti condividono un comune progetto di valorizzazione consistente nell'allestimento museografico dei reperti del sito protostorico periferiale di Longola, con particolare attenzione per il reperto eccezionale costituito dalla piroga monossile. Pertanto l'Università ha predisposto un progetto di restauro propedeutico all'allestimento espositivo, che prevede l'esposizione del reperto, una volta restaurato a cura e spese dell'Università;

- le parti intendono, dunque, rinnovare la convenzione stipulata in data 02-02-2022.

- il presente accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- ai sensi dell'art. 7, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (PREMESSE E RINVIO)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, finalizzato a rinnovare gli impegni assunti dalle parti mediante la stipula della convenzione in data 02-02-2022.

Art. 2 (OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI)

Le parti con il presente accordo intendono rinnovare la convenzione stipulata in data 02-02-2022, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Gli obblighi e gli impegni delle parti restano quelli ivi indicati.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso per iscritto.

3.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione. Nel caso in cui, durante lo studio in oggetto, le tematiche del presente accordo presentassero potenzialità di ampliamento a nuove linee di ricerca, sarà possibile procedere ad una integrazione del presente accordo in forma scritta.

3.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Le attività comuni saranno coordinate dai referenti del Parco e dell'Università:

- 1) per il Parco il Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel, per il Laboratorio di Ricerche Applicate la responsabile Dott.ssa Valeria Amoretti e la funzionaria restauratrice conservatrice Dott.ssa Paola Sabbatucci, per il sito di Longola-Poggiomarino il responsabile Dott. Antonino Russo;
- 2) per l'Università per il MUSA il Prof. Stefano Mazzoleni e per il DIA il Dott. Riccardo Aversano.

Art. 5 (TRATTAMENTO DATI)

5.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

5.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

5.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 6 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 8 pagine, sottoscritto con firma autografa, firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, e sarà registrata solo in caso d'uso con onere a carico della parte registrante.

Art.7 (CONTROVERSIE E RINVIO)

7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

7.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torre Annunziata quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

In caso sorgano controversie fra la versione inglese e quella italiana dell'accordo si indica la prevalenza della versione in lingua italiana.

7.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla convenzione stipulata in data 02-02-2022, nonché alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico
di Pompei
Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il Centro Museale "Musei
delle Scienze Agrarie" - MUSA
dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II
Il Direttore
Prof. Stefano Mazzoleni

Per il Dipartimento di Agraria
dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II
Il Direttore
Prof. Danilo Ercolini